



avvocati per niente

Ricorso di APN contro la circolare Gelmini.

La nostra associazione, raccogliendo la sollecitazione di alcuni genitori e insegnanti ha depositato presso il Tribunale di Milano il 21.2.10 un ricorso ex art. 44 TU immigrazione contro la tanto discussa “circolare Gelmini” che fissa il tetto del 30% per la presenza di stranieri e contro la circolare “applicativa” dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

Il ricorso è stato proposto assieme a ASGI e a due mamme: una rumena e l’altra egiziana.

Naturalmente l’oggetto del contendere non è l’opportunità che la presenza di alunni con problemi di conoscenza della lingua sia “armonicamente distribuita” (come dice il Ministero) su tutte le classi: su questo obiettivo nessuno ha nulla da ridire, tanto più che già il regolamento attuativo del TU immigrazione (DPR 394/99) , all’art. 45, prevedeva che i consigli di classe dovessero attivarsi “*evitare comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri*” (ma si noti subito che la norma neppure ipotizza spostamenti d’autorità **tra istituti**).

I problemi che abbiamo posto sono invece altri due:

A) il primo (che attiene ai principi, ma non per questo è meno importante) è se questo obiettivo possa essere perseguito creando regimi differenziati di iscrizione **in ragione della cittadinanza** (gli italiani/gli stranieri) e non piuttosto in ragione di un esame effettivo delle esigenze del singolo studente, cittadino o straniero che sia. Da questo punto di vista il criterio scelto appare non solo irrazionale (si pensi all’adottato-cittadino che può avere problemi di lingua gravissimi e allo straniero nato e vissuto in Italia che nel 99% dei casi non ha alcun problema linguistico) ma certamente **vietato** da norme sovraordinate, alle quali il Ministero si deve attenere: l’art. 45 citato prevede infatti che le iscrizioni dei minori stranieri avvengano “*nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani*”.

B) Il secondo è invece di immediata tutela dei diritti degli stranieri: la circolare introduce un cervellotico sistema di “deroghe” (la scuola **può** fare domanda di deroga all’Ufficio Regionale e questo **può** concederla) ma in nessuna parte della circolare è scritto che – deroga o non deroga – lo straniero **deve comunque essere iscritto** , se lo richiede, alla sua scuola di bacino o comunque alla stessa scuola alla quale sarebbe stato iscritto se fosse italiano. In mancanza di questo fondamentale chiarimento (e anzi in presenza di



avvocati per niente

affermazioni di segno opposto, specie nella circolare Regionale) le norme amministrative prefigurano quindi la possibilità di un “dirottamento” d’autorità dello straniero su altre scuole (“non ti puoi iscrivere qui perché abbiamo già più del 30% e non abbiamo la deroga”): il che ovviamente non è consentito da alcuna norma di legge.

Siamo ben consapevoli che probabilmente, nella pratica, nulla di così barbaro avverrà: i dirigenti si arrabatteranno a non rifiutare nessuno, l’Ufficio Regionale interverrà, magari ex post, fingendo di rilasciare deroghe a destra e a manca. E si sarà così trovata la solita situazione “all’italiana”.

Ma questo non è un buon motivo per accettare passivamente che la pubblica autorità - invece di curare il risultato concreto, prevedendo effettivi interventi di sostegno della didattica ove vi sono problemi linguistici o di interculturalità - pretenda ancora una volta di utilizzare la “cittadinanza” come una spada che divide anziché come un sottile filo di collegamento solidale.

Il Tribunale di Bergamo accoglie il ricorso di APN contro il Comune di Brignano d’Adda.

Accogliendo il ricorso di APN e di altre associazioni (ASGI e ANOLF) il Tribunale di Bergamo, con ordinanza in data 27.11.2009, ha dichiarato discriminatorie ben 4 delibere del Comune di Brignano d’Adda (BG) con le quali il Comune aveva previsto una serie di interventi sociali per i residenti escludendo i non-cittadini: si andava da un sussidio di disoccupazione fino a misure assolutamente sconcertanti come il rimborso delle spese dentistiche per bambini... purché italiane.

Il Tribunale ha ordinato al Comune di riaprire i bandi consentendo anche agli stranieri di concorrere, e di pubblicare la decisione del Giudice sull’Eco di Bergamo ([Si può trovare il testo del provvedimento sul sito dell’Associazione](#)).

Il Tribunale di Milano respinge il ricorso della Provincia di Sondrio contro APN

La Provincia di Sondrio non è riuscita a capovolgere la decisione del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso di APN e del NAGA, aveva dichiarato discriminatorio il bando che



avvocati per niente

riservava gli alloggi per studenti iscritti alle università milanesi ai soli studenti di Sondrio che avessero la cittadinanza italiana.

La provincia si era adeguata alla decisione del Tribunale aprendo il bando a tutti, ma aveva comunque proposto reclamo al Tribunale collegiale sulla base di un unico motivo e cioè la asserita mancata legittimazione attiva delle associazioni: secondo la provincia le associazioni iscritte al registro di cui al D.Lgs. 215/03 sarebbero legittimate ad agire per le sole discriminazioni di razza e origine etnica (di cui tratta appunto detto decreto legislativo) ma non per le discriminazioni di nazionalità e cittadinanza, che sono invece disciplinate dal TU immigrazione.

Il Tribunale con ordinanza n. 11003/2009 del 04.02.2010 ha respinto il ricorso sia per tardività, sia perché comunque la distinzione operata dalla Provincia non ha fondamento: nel contesto italiano, ove gli stranieri appartengono per la quasi totalità ad una razza o origine etnica diversa, le discriminazioni per nazionalità sono sempre anche discriminazioni indirette per razza onde anche le associazioni di cui al D.Lgs. 215 cit. hanno diritto di farle valere ([Si può trovare il testo del provvedimento sul sito dell'Associazione](#)).

APN e “l’invito a non affittare” dell’assessore Borghi

Si terrà il 1° aprile avanti il Tribunale di Milano, sez. I, l’udienza della causa promossa da APN da alcuni cittadini stranieri e da alcuni italiani contro il Comune di Gerenzano.

La vicenda nasce da un articolo pubblicato dall’assessore Borghi sul bollettino e sul sito del comune ove l’assessore, dopo essersi fatto vanto di non aver mai costruito non solo moschee ma neppure case popolari per evitare che gli stranieri guadagnassero i primi posti della graduatoria, invitava i suoi concittadini a non affittare case agli stranieri altrimenti “*la città si riempirà di extracomunitari e voi avrete sempre più paura a uscire de casa*”.

Da notare che, prima del ricorso, diverse associazioni locali avevano sollecitato un ripensamento da parte dell’assessore, ma senza esito.

La parola passa dunque al Giudice.



avvocati per niente

Gli atti del convegno

Sarà a breve disponibile la pubblicazione degli atti del Seminario: *“Le misure di protezione per i minori stranieri in Italia: legislazione e giurisprudenza a confronto”*, a cura di Patrizia Comito, la quale nell’introduzione scrive: *Il Seminario di studio “Le misure di protezione dei minori stranieri in Italia: legislazioni e giurisprudenza a confronto” che abbiamo realizzato il 21 aprile 2009, prosegue un filone di studio avviato con il Convegno “Due leggi, una famiglia”, tendente a facilitare un confronto tra normative e culture che coinvolgono la famiglia straniera. Filone per noi importante, nella consapevolezza che i nuclei familiari stranieri, con il loro stabilizzarsi sul territorio italiano, mettono in rete risorse e criticità e, interpellando le autorità locali, amministrative e giudiziarie, sollecitano una conoscenza e un confronto sulle provenienze, in termini sia culturali sia giuridici.*

Le situazioni che l’associazione è chiamata a gestire sono diverse e riguardano la famiglia, i minori e le eventuali forme di violenza che vengono consumate all’interno dei nuclei familiari. Su questi temi, cercando di avere un approccio non esclusivamente tecnico-legale ma anche socio-culturale, siamo spinti a promuovere e ricercare i necessari approfondimenti.